

TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice Designato,

Vista l'istanza dei ricorrenti Claudio PUGLIESE e Adriana PUCE, elettivamente domiciliati in Torino, corso Re Umberto n. 44, presso lo studio dell'avv. Primina Ferrari che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

verificato - allo stato e sulla base dei documenti disponibili - che:

- i ricorrenti sono da considerarsi consumatori ai sensi dell'art. 6 L. 27.1.2012, n. 3;
- non risultano aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altri procedimenti ex L. 27.1.2012, n. 3;
- non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;

verificata la completezza della documentazione, ed in particolare la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

ritenuto - allo stato - che non siano emersi atti compiuti dai debitori in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che allo stato la proposta soddisfi sotto il profilo formale i requisiti di legge;

ritenuto di rimettere ogni altra valutazione relativa alla convenienza del piano, anche in punto di tempi di adempimento, alla sede naturale del giudizio dei creditori;

visti gli artt. 12-bis segg. L. 27.1.2012, n. 3;

P.Q.M.

- 1) fissa udienza per convocazione dei creditori per la data del 9.5.2022 ore 15,45;
- 2) dispone che la proposta ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza stessa;
- 3) dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Asti a cura dell'OCC (con esclusione dei soli dati sensibili);
- 4) dispone, ai sensi dell'art. 12 bis l. 3 del 2012, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata promossi nei confronti dei ricorrenti, potendo essi pregiudicare la fattibilità del piano, e ciò sino alla eventuale definitività del provvedimento di omologa.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte proponente e all'OCC.

Asti, 23.2.2022

Il Giudice
Marco Bottallo

